

STUDIO LEGALE

Avv. Nicola Iannone

Via G. Mazzini n. 33 – 84015 Nocera Superiore (SA)

Tel./fax: 0815176833 pec: nicolaiannone@pec.it

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. PER
RIASSUNZIONE DI CAUSA DINANZI AL GIUDICE DICHIARATO
COMPETENTE PER TERRITORIO E ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI
DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per la sig.ra **IMMACOLATA RUSSO PATRICELLI**, nata il 31.12.1979 a Napoli (NA), residente in via Castellano Giuseppe n. 1 in Orta di Atella (CE), C.F.: RSSMCL79T71F839F, elett.te domiciliata alla via Mazzini n. 33 in Nocera Superiore (Sa) presso lo studio dell' avv. Nicola Iannone, C.F.: NNNNCL80P02F912L, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al presente atto, pec: nicolaiannone@pec.it, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 176 II comma c.p.c., di voler ricevere comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax: 0815176833 o al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata)

RICORRENTE

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (di seguito MIUR), C.F.: 80185250588, in persona del ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma (RM) in Via dei Portoghesi, 12 - 00186, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BRESCIA**, C.F.: 80049150172, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via S.Antonio, 14 - 25133 Brescia, pec: uspbs@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in via Santa Caterina, 6 - 25100 Brescia, pec:

- ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it,
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CASERTA**, C.F.: 80100690611, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via Ceccano 24 - 81100 Caserta, pec: uspce@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in via Armando Diaz, 11 - 80100 in Napoli (NA), pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,
 - **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI**, C.F.: 80033300635, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, pec: uspna@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in via Armando Diaz, 11 - 80100 in Napoli (NA), pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,
 - **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AVELLINO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in via Giuseppe Marotta, 14 in Avellino, pec: uspav@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in via Armando Diaz, 11 - 80100 in Napoli (NA), pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,
 - **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Piazza Ernesto Gramazio, 2-3 - 82100 - Benevento, pec: uspbn@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in via Armando Diaz, 11 - 80100 in Napoli (NA), pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,
 - **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO**, C.F.: 95074310657, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via Monticelli, s.n.c. - Loc. Fuorni 84131 - Salerno, pec: uspsa@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in Corso V. Emanuele, 58 - Salerno 84123, pec: ads.sa@mailcert.avvocaturastato.it,

- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA**, C.F.: 80190390585, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via L. Pianciani, 32 - 00185 ROMA, pec: usprm@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma (RM) in Via dei Portoghesi, 12 - 00186, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI FROSINONE**, C.F.: 80009750607, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Viale Olimpia 14/16 (zona Casaleno) 03100 Frosinone, pec: uspfr@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma (RM) in Via dei Portoghesi, 12 - 00186, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI LATINA**, C.F.: 80004180594, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via Legnano, 34 - 04100 LATINA (LT), pec: usplt@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma (RM) in Via dei Portoghesi, 12 - 00186, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, C.F.: 97254200153, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via Pola, 11 - 20124 - Milano, PEC: drlo@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) - Milano 20100, pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, C.F.: 80039860632, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, PEC: drca@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in via Armando Diaz, 11 - 80100 in Napoli (NA), pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, C.F.: 97248840585, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via L. Pianciani, 32 - 00185 ROMA, pec: drla@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma (RM) in Via dei Portoghesi, 12 - 00186, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **RESISTENTI**

NONCHE'

- TUTTI i docenti inseriti nella graduatoria per la mobilità territoriale inseriti nei bollettini ufficiali (allegati n. 9 e n. 10) delle province di Caserta, Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Frosinone, Latina e Roma per la Scuola Primaria ed aventi **punteggio pari o inferiore a 40**, risultati assegnatari di sede definitiva per il triennio 2016/2019 negli ambiti territoriali e nelle province indicati dalla ricorrente nei primi ambiti di preferenza scelti nella propria domanda di mobilità (allegato n. 13)

- **RESISTENTI**

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto ad ottenere il movimento interprovinciale di mobilità straordinaria negli ambiti della Regione Campania e della Regione Lazio scelti secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità (allegato n. 13)

PREMESSO CHE

- in data 10.12.2016 la odierna ricorrente depositava, in via telematica, dinanzi al Tribunale di Brescia Sezione Lavoro, un **ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c.**, dal seguente testuale tenore:

"TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.

E ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI

LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per la sig.ra **IMMACOLATA RUSSO PATRICELLI**, nata il 31.12.1979 a Napoli (NA), residente in via Castellano Giuseppe n. 1 in Orta di Atella (CE), C.F.: RSSMCL79T71F839F, elett.te domiciliata alla via Mazzini n. 33 in Nocera Superiore (Sa) presso lo studio dell' avv. Nicola Iannone, C.F.: NNNNCL80P02F912L, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al presente atto, pec: nicolaianne@pec.it, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 176 II comma c.p.c., di voler ricevere comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax: 0815176833 o al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata)

RICORRENTE

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (di seguito MIUR), C.F.: 80185250588, in persona del ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma (RM) in Via dei Portoghesi, 12 - 00186, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BRESCIA**, C.F.: 80049150172, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via S.Antonio, 14 - 25133 Brescia, pec: uspbs@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in via Santa Caterina, 6 - 25100 Brescia, pec: ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it,
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CASERTA**, C.F.: 80100690611, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via Ceccano 24 - 81100 Caserta, pec: uspce@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in via Armando Diaz, 11 - 80100 in Napoli (NA), pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI**, C.F.: 80033300635, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, pec: uspna@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in via Armando Diaz, 11 - 80100 in Napoli (NA), pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AVELLINO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in via Giuseppe Marotta, 14 in Avellino, pec: uspav@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in via Armando Diaz, 11 - 80100 in Napoli (NA), pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Piazza Ernesto Gramazio, 2-3 - 82100 - Benevento, pec: uspbn@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in via Armando Diaz, 11 - 80100 in Napoli (NA), pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO**, C.F.: 95074310657, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via Monticelli, s.n.c. - Loc. Fuorni 84131 - Salerno, pec: uspsa@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in Corso V. Emanuele, 58 - Salerno 84123, pec: ads.sa@mailcert.avvocaturastato.it,
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA**, C.F.: 80190390585, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via L. Pianciani, 32 - 00185

ROMA, pec: usprm@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma (RM) in Via dei Portoghesi, 12 - 00186, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI FROSINONE**, C.F.: 80009750607, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Viale Olimpia 14/16 (zona Casaleno) 03100 Frosinone, pec: uspfr@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma (RM) in Via dei Portoghesi, 12 - 00186, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI LATINA**, C.F.: 80004180594, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via Legnano, 34 - 04100 LATINA (LT), pec: usplt@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma (RM) in Via dei Portoghesi, 12 - 00186, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, C.F.: 97254200153, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via Pola, 11 - 20124 - Milano, PEC: drlo@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) - Milano 20100, pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, C.F.: 80039860632, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, PEC: drca@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in via Armando Diaz, 11 - 80100 in Napoli (NA), pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, C.F.: 97248840585, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via L. Pianciani, 32 - 00185 ROMA, pec: drla@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma (RM) in Via dei Portoghesi, 12 - 00186, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **RESISTENTI**

NONCHE'

- TUTTI i docenti inseriti nella graduatoria per la mobilità territoriale inseriti nei bollettini ufficiali (allegati n. 9 e n. 10) delle province di Caserta, Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Frosinone, Latina e Roma per la Scuola Primaria ed aventi **punteggio pari o inferiore a 40**, risultati assegnatari di sede definitiva per il triennio 2016/2019 negli ambiti territoriali e nelle province indicati dalla ricorrente nei primi ambiti di preferenza scelti nella propria domanda di mobilità (allegato n. 13)

- **RESISTENTI**

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto ad ottenere il movimento interprovinciale di mobilità straordinaria negli ambiti della Regione Campania e della Regione Lazio scelti secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità (allegato n. 13)

PREMESSO CHE

1. con provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia in data 25.11.2015 (allegato n. 1) la ricorrente veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del CCNL del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge n. 107/2015 art. 1 comma 98 lettera c). In virtù dell'accettazione (allegato n. 2) la ricorrente assumeva l'incarico presso l'IC Alzano Lombardo in provincia di Bergamo sottoscrivendo il relativo contratto in data 07.12.2015 (allegato n. 3);
2. la ricorrente presentava la “**Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale – scuola primaria – anno scolastico 2016/2017 docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 nelle fasi “B” e “C” da GAE** (allegato n. 4);
3. nella suddetta domanda venivano indicate anche le particolari esigenze di famiglia che avrebbero giustificato un'assegnazione di posto negli ambiti più vicini alla propria famiglia. Si precisa infatti che la sig.ra Russo Patricelli è moglie nonché madre di **due figli** di età minore di sei anni e di **un figlio** di età maggiore di sei anni ma non superiore a diciotto;
4. veniva notificata alla ricorrente la comunicazione del 23.08.2016 (allegato n. 5) secondo cui l'assegnazione del posto di insegnante di scuola primaria su posto comune per il triennio 2016/2019 era stata fissata presso l'I.C. Azzano Mella in provincia di Brescia dove prestava effettivamente servizio dal 01.09.2016 al 18.09.2016. **NONOSTANTE AVESSSE UN PUNTEGGIO PARI A 40 PUNTI, SUPERIORE RISPETTO A QUELLO DI ALTRI INSEGNANTI**, non è stata trasferita nei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare indicati nella “*Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale – scuola primaria – anno scolastico 2016/2017 – docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 nelle fasi B) e C) da GAE*” venendo inspiegabilmente ed illegittimamente superata da vari docenti con punteggio inferiore al suo (come si evince dagli allegati n. 9 e n. 10). La graduatoria della mobilità non è stata redatta in ossequio ai criteri di anzianità, dei titoli di servizio e delle situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi;
5. dal 19.09.2016, in seguito alla presentazione della “Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la **scuola primaria** – anno scolastico 2016/2017”(allegato n. 6) nonché della “Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la **scuola infanzia** – anno scolastico 2016/2017” (allegato n. 7), presta servizio presso l'I.C. F. Gesù di S. Felice a Canello in qualità di insegnante di scuola primaria su posto comune (allegato n. 8);

Il mancato trasferimento negli ambiti territoriali scelti e, pertanto, il decreto di trasferimento della provincia di Brescia, dunque, è illegittimo per i seguenti

MOTIVI

IL PIANO DI MOBILITÀ STRAORDINARIO EX LEGGE 107/2015 ED IL CCNI DELL'8 APRILE 2016

Prima di spiegare i motivi di illegittimità del mancato trasferimento negli ambiti territoriali scelti e, pertanto, del decreto di trasferimento nella provincia di Brescia occorre spiegare i vari passaggi in cui si è concretizzato il piano di mobilità straordinario.

Esaurita la fase del piano di assunzione straordinario, che doveva essere completata in vista dell'anno scolastico 2015/2016, **il comma 108, art. 1, della Legge 107/2015** definiva un **piano straordinario di mobilità** su tutti i posti vacanti dell'organico di diritto e dell'organico di potenziamento creato ad hoc proprio dalla suddetta legge e ciò al fine di individuare l'ambito territoriale definitivo ove svolgere l'incarico triennale. Successivamente l'art. 6 del CCNI dell'8/04/2016 ha distinto in 4 fasi le operazioni di mobilità, sia essa territoriale ovvero professionale, e l'Ordinanza ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016 ha dettato le norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. La **prima fase**, detta convenzionalmente "A", riguardava i trasferimenti e i passaggi di ruolo all'interno della province e vi partecipavano i docenti assunti entro l'A.S. 2014/2015, compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio. La **seconda fase**, detta convenzionalmente "B", riguardava i trasferimenti fuori provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia per il personale assunto entro l'A.S. 2014/2015 e l'assegnazione di sede definitiva in provincia per il personale proveniente dalle graduatorie di merito del concorso 2012 assunto nelle fasi "B" e "C" del piano straordinario di assunzione ex legge 107/2015. La fase B, a sua volta, è stata suddivisa nelle seguenti sottofasi: la fase **B1** riguardante i trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15; la fase **B2** riguardante i passaggi di ruolo e i passaggi di cattedra dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15 e la fase **B3**, afferente l'assegnazione ad ambito definitivo nella provincia di assunzione dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 nelle fasi B e C del piano di assunzioni da concorso. **La terza fase, detta convenzionalmente "C", che è quella riguardante la prof.ssa Russo Patricelli**, riguardava l'assegnazione della sede definitiva per i docenti provenienti dalla graduatoria ad esaurimento ed assunti nelle fasi "B" e "C" del piano straordinario di assunzione ex legge 107/2015. La **quarta ed ultima fase**, detta convenzionalmente "D", riguarda i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 nelle fasi "0" o "A" e i docenti provenienti dalle graduatorie di concorso assunti nelle fasi "B" e "C" che richiedessero il trasferimento interprovinciale. In virtù di tale piano e considerando la terza fase (che è quella riguardante la ricorrente), l'assegnazione avrebbe dovuto tenere come riferimento il punteggio di ogni insegnante (nel caso della ricorrente: titoli: *23 punti* + coniuge: *6 punti* + due figli minori di 6 anni: *8 punti* + un figlio maggiore di 6 anni ed inferiore di 18: *3 punti* per un **totale di 40 punti**) in rispetto della normativa che segue.

CIRCA LA GIURISDIZIONE E LA COMPETENZA PER TERRITORIO

Nella specie non viene in discussione una situazione antecedente alla instaurazione del rapporto di lavoro, nel corso della quale la pubblica amministrazione compie veri e propri atti di organizzazione finalizzati a valutare la necessità di coprire il posto vacante e la procedura selettiva da applicare ai fini della assunzione del personale, bensì si discute sulla legittimità del provvedimento inerente l'assegnazione della sede di lavoro per il triennio 2016/2019 relativo alla ricorrente.

Giova, al riguardo, premettere che la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 63 del D.lgs. n. 165 del 2001 a favore del giudice amministrativo riguarda solo ed esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro.

Preliminarmente si deve inoltre evidenziare che è applicabile, ai fini dell'individuazione del giudice territoriale, l'art. 413 comma 5 c.p.c che, come noto, così recita: << Per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è competente, invece, il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio a cui il lavoratore è addetto o lo era al momento della cessazione del rapporto >>.

VIOLAZIONE E/FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 CCNI E DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE

Il mancato trasferimento negli ambiti territoriali scelti ha comportato da parte del Miur la violazione dell'art. 10 del CCNL secondo cui "I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. La mobilità professionale del personale della scuola ha come fine non solo superare o prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze acquisite dal personale, sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti".

Risulta altresì violato l'art 6 del CCNI che richiama l'allegato n. 1 al medesimo CCNI 2016 – ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo- che recita: "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".

In virtù di tutti ciò le "operazioni di mobilità" non solo non hanno reso più agevole la fruizione di degli istituti scelti dai lavoratori ma non hanno nemmeno valorizzato le esperienze acquisite dal personale provocando, in dispregio del punteggio più alto, non un ordine ma un disordine nell'esame delle richieste di mobilità.

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90

Il provvedimento di trasferimento del 23.08.2016 è nullo per violazione e falsa applicazione delle norme citate nonché dell'art. 3 della l. 241/90 ("Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria") ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

La palese mancanza di trasparenza dell'algoritmo attraverso cui sono state redatte le graduatorie dal sistema informatico, non consente di comprendere per quali ragioni la ricorrente nonostante abbia fatto

domanda di mobilità per tutti gli ambiti della Regione Campania, non sia riuscita ad ottenere il trasferimento nonostante lo stesso sia stato ottenuto da insegnanti con punteggi molto inferiori rispetto a quello posseduto dalla ricorrente.

CIRCA LA VIOLAZIONE DELLA CARTA COSTITUZIONALE E DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA E T.U.E.

L'atteggiamento tenuto dal MIUR è in palese violazione del principio di uguaglianza ex **art. 3 Cost** laddove recita..."È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale**, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, **impediscono il pieno sviluppo della persona umana** e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" in combinato disposto con l'**art. 51** "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso **possono accedere agli uffici pubblici** e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, **secondo i requisiti stabiliti dalla legge.**", nonché in violazione degli **artt. 4** "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il **diritto al lavoro** e promuove le condizioni che rendano effettivo questo **diritto**. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" e **97 Cost.** "I **pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge**, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione".

Senza infine voler tralasciare un ulteriore aspetto, in realtà assai rilevante e cioè il fatto che il **diritto al lavoro** **assurge a vero e proprio diritto soggettivo, fondamentale e inviolabile, oltretché costituzionalmente garantito** (ex artt. 1, 2 ma anche ex artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40, Cost. it.) in quanto è proprio per mezzo del lavoro che si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali in cui egli è inserito.

Risulta altresì violata la **Carta dei diritti fondamentali dell'UE** nel **Preambolo** laddove recita:"L'unione si fonda sui valori indivisibili e universali della **dignità umana, della libertà. Dell'uguaglianza e della solidarietà**" e all'**art. 7** "Ogni persona ha diritto al **rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni**", l'**art. 33** "È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale" e l'**art. 6 del TUE** secondo cui" L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati".

Lo Stato a ben vedere **non ha rimosso gli ostacoli** che impediscono lo sviluppo della persona, l'accesso agli uffici pubblici, la soddisfazione del diritto al lavoro affinché rendano effettivo questo diritto ed il rispetto della propria vita familiare costringendo migliaia di insegnanti (come la ricorrente) a doversi trasferire a 1000 km da casa lontano dai propri affetti e con un inevitabile e non contestabile aggravio economico.

CIRCA IL D. LGS 165/2001 (TESTO UNICO SUL PUBBLICO IMPIEGO)

L'**art. 2, comma 2, del citato d.lgs. n. 165 del 2001**, statuisce" I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile sul lavoro privato e dalle leggi speciali sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa "fatte salve le diverse **disposizioni contenute nel presente decreto**" che, dopo l'aggiunta introdotta dall'**art. 33, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2009**, costituiscono **disposizioni a carattere imperativo**". Ciò significa che, nel sistema delle fonti che sovrintende al pubblico impiego privatizzato, le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 165

del 2001, il quale contiene, appunto, le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, sono destinate a prevalere su quelle contenute nel codice civile e nelle leggi speciali relative al lavoro privato”.

Tra le disposizioni imperative richiamate dal testè art .2 vanno di sicuro annoverati i seguenti artt.:

7 comma 1° *Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un **ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo** e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno”. **Comma 3°** *Le amministrazioni pubbliche individuano **criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare** e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266”;**

art. 35 *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) **adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento** che garantiscano **l'imparzialità** e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti**, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”;*

art. 40 *“La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.*

Pertanto, se il provvedimento di trasferimento che si contesta è frutto di disposizioni normative in contrasto con il suddetto testo unico sul pubblico impiego, **tali disposizioni non meritano di essere applicate.**

VIOLAZIONE, FALSA, ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1175, 1176 E 1375 CC, L. 241/90

Ne consegue pertanto non solo l'insanabilità dei vizi che affliggono tutto il procedimento alla base del provvedimento finale di trasferimento, ma anche l'illegittimità del trasferimento stesso per violazione o comunque per falsa ed erronea applicazione di tutte le norme di Legge, anche di **rango costituzionale**, ovvero di **natura contrattuale** sin qui citate, tra cui, giova ricordare, gli artt. 1175, 1176 e 1375, c.c. (per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, al rispetto dei quali l'Amministrazione è comunque tenuta nella gestione del rapporto di pubblico impiego e in particolare, del sinallagma contrattuale, posto a suo fondamento), del **combinato disposto degli artt. 1, L. 241/90** (*L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da **criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza** secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario*), **1-bis.** (*La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le **norme di diritto privato** salvo che la legge disponga diversamente*). **1-ter.** (*I soggetti privati preposti all'esercizio di*

attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge).

Ad ogni buon conto, quandanche, per assurdo, s'intendesse aderire all'ipotetico assunto secondo cui il provvedimento finale di trasferimento, oggi impugnato, sia stato adottato per un qualche, non meglio specificato, interesse pubblico, non ci si potrebbe egualmente esimere dal riconoscere come anche detto provvedimento, contraddistinto da incontestabile disparità di trattamento, finirebbe con l'integrare gli estremi di un gravissimo atto discriminatorio, perpetrato in danno della lavoratrice, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti (v., soprattutto, art. 3 Cost.).

CIRCA IL FUMUS BONIS IURIS

Per le ragioni sopra esposte è evidente che l'attesa per la pronuncia nel giudizio ordinario danneggia la lavoratrice in modo grave ed irreparabile con oggettive ricadute oltre che sulla propria attività professionale anche sulla propria serenità familiare.

SUL PERICULUM IN MORA

Insuperato quanto precede, non v'è dunque chi non veda come, nel caso in esame, sussista, oltre al requisito del *fumus boni iuris*, anche quello del *periculum in mora*, ovverosia il fondato timore della realizzazione di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile, in attesa dei tempi connessi alla celebrazione del giudizio ordinario. L'ingiusto ed erroneo trasferimento, oggi impugnato, integra infatti gli estremi del pregiudizio, cui verrebbe esposta la ricorrente, con precipuo riferimento alla di lei vita personale, familiare e di relazione.

Il danno che l'odierna istante, illegittimamente trasferita a centinaia di chilometri dal proprio Comune di residenza, vorrebbe infatti scongiurare mediante l'ottenimento di una pronuncia cautelare favorevole, consiste principalmente nel sopportare disagi di ordine personale, familiare e sociale, quali, per l'appunto, il distacco dal proprio nucleo familiare, con la conseguente necessità di riorganizzare i propri impegni.

E tale danno non è senz'altro risarcibile, almeno del tutto, per equivalente, ossia in termini squisitamente economici, atteso il carattere sostanzialmente non patrimoniale dello stesso, laddove soprattutto si consideri che la domanda di mobilità della ricorrente era finalizzata proprio al ricongiungimento familiare, nella speranza di poter assicurare in modo costante la propria presenza di madre all'interno di detto nucleo, composto, oltretutto dal coniuge, anche da tre figli.

Non a caso, tali esigenze sono state ritenute meritevoli di apprezzamento nel momento in cui il C.C.N.I. Comparto Scuola ha previsto un punteggio aggiuntivo per i figli di età inferiore a 6 anni e per quelli inferiori a 18 anni, nonché per il ricongiungimento con il proprio coniuge.

Si tratta infatti di esigenze connesse a diritti fondamentali della persona, che rischiano di essere frustrati e compromessi nelle more del giudizio di merito, con conseguente irreparabilità del pregiudizio, che ne può derivare.

È noto come la presenza della madre nei figli giochi un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo psico-fisico dei minori, in assenza della quale verrebbe a mancare un punto di riferimento, da cui potrebbero scaturire disagi non indifferenti.

Non vanno peraltro sottaciute le gravi difficoltà, anche di natura economica, derivanti alla docente dall'assegnazione a una sede di servizio (Provincia di Brescia) certamente distante e dunque incompatibile con l'attuale residenza (Provincia di Caserta).

Superfluo infatti aggiungere che la ricorrente sarà stata costretta a reperire *in loco*, con distrazione importante del proprio reddito sino ad oggi destinato per intero alle esigenze della famiglia, un'altra abitazione presso la nuova sede di lavoro e, in buona sostanza, a riorganizzare tutta la propria vita, tra innumerevoli disagi e dispendio di energie psico-fisico, oltretché di finanze.

In virtù di tutto ciò, la ricorrente, assistita dal sottoscritto procuratore, ricorre al **Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro**, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, secondo comma, c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

accertare la nullità e/o illegittimità:

- 1) dei bollettini afferenti ai trasferimenti della fase C) della mobilità 2016/2017 nelle provincia di Caserta, Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Frosinone, Latina e Roma, classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), posto comune, nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente con l'assegnazione dell'ambito indicato con punti **40**,

- 2) degli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi

e per l'effetto disapplicarli e/o revocarli e/o annullarli e/o disporre l'inefficacia.

IN VIA CAUTELARE:

ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie competenze,

accertata la nullità e/o illegittimità:

- 1) dei bollettini afferenti ai trasferimenti della fase C) della mobilità 2016/2017 nelle provincia di Caserta, Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Frosinone, Latina e Roma, classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), posto comune, nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente con l'assegnazione dell'ambito indicato con punti 40,

- 2) degli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi

e per l'effetto disapplicarli e/o revocarli e/o annullarli e/o disporre l'inefficacia,

di riformulare le graduatorie della mobilità.

NEL MERITO:

IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'assegnazione ad un Ambito Territoriale delle Province di Caserta, Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Frosinone, Latina e Roma, classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), posto comune, (secondo l'ordine di cui all'allegato n. 13) condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire tale assegnazione.

IN SUBORDINE

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da attribuire, in solido, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si depositano oltre al presente **ricorso, procura alle liti e nota di iscrizione:**

- assegnazione Alzano Lombardo,
- accettazione_contratto_CE00000000042266Z4000001,
- contratto di lavoro del 07.12.15,
- domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale,
- notifica assegnazione incarico,
- domanda assegnazione provvisoria interprovinciale scuola *primaria* provincia CE anno rif 2016/17,
- domanda assegnazione provvisoria interprovinciale scuola *infanzia* provincia CE anno rif 2016/17,
- attestazione di servizio del Dirigente scolastico della direzione didattica di Orta di Atella,
- bollettino di trasferimenti della Regione Campania con codice hashbot;
- bollettino di trasferimenti della Regione Lazio con codice hashbot;
- carta di identità e codice fiscale,
- stato di famiglia,
- ambiti di preferenza,
- CCNI 2016,
- Ordinanza ministeriale 241/2016.

In via istruttoria: assumersi, se del caso, sommarie informazioni e/o disporsi nei confronti delle resistenti amministrazioni il deposito di documenti e degli atti richiamati nel corpo dell'atto e/o di quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e ss c.p.c., eventualmente disponendo anche l'ispezione ai sensi dell'art. 118 c.p.c., nonché ogni altra documentazione utile all'accertamento del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito dalla ricorrente.

***ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
EX ART. 151 C.P.C.***

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- con provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia in data 25.11.2015 (allegato n. 1) la ricorrente veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del CCNL del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge n. 107/2015 art. 1 comma 98 lettera c). In virtù dell'accettazione (allegato n. 2) la ricorrente assumeva l'incarico presso l'IC Alzano Lombardo in provincia di Bergamo sottoscrivendo il relativo contratto in data 07.12.2015 (allegato n. 3);

- la ricorrente presentava la “**Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale – scuola primaria – anno scolastico 2016/2017 docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016 nelle fasi “B” e “C” da GAE** (allegato n. 4);

- nella suddetta domanda venivano indicate anche le particolari esigenze di famiglia che avrebbero giustificato un’assegnazione di posto negli ambiti più vicini alla propria famiglia. Si precisa infatti che la sig.ra Russo Patricelli è moglie nonché madre di **due figli** di età minore di sei anni e di **un figlio** di età maggiore di sei anni ma non superiore a diciotto;

- veniva notificata alla ricorrente la comunicazione del 23.08.2016 (allegato n. 5) secondo cui avrebbe l’assegnazione del posto di insegnante di scuola primaria su posto comune per il triennio 2016/2019 era stata fissata presso l’I.C. Azzano Mella in provincia di Brescia dove prestava effettivamente servizio dal 01.09.2016 al 18.09.2016. **NONOSTANTE AVESSE UN PUNTEGGIO PARI A 40 PUNTI, SUPERIORE RISPETTO A QUELLO DI ALTRI INSEGNANTI**, non è stata trasferita nei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare indicati nella “*Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale – scuola primaria – anno scolastico 2016/2017 – docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016 nelle fasi B) e C) da GAE*” venendo inspiegabilmente ed illegittimamente superata da vari docenti con punteggio inferiore al suo (come si evince dagli allegati n. 9 e n. 10). La graduatoria della mobilità non è stata redatta in ossequio ai criteri di anzianità, dei titoli di servizio e delle situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predefiniti specifici punteggi;

- dal 19.09.2016, in seguito alla presentazione della “Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la **scuola primaria** – anno scolastico 2016/2017”(allegato n. 6) nonché della “Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la **scuola infanzia** – anno scolastico 2016/2017” (allegato n. 7), presta servizio presso l’I.C. F. Gesù di S. Felice a Cancellò in qualità di insegnante di scuola primaria su posto comune (allegato n. 8);

- è diritto ad ottenere il movimento interprovinciale di mobilità straordinaria negli ambiti della Regione Campania e della Regione Lazio;

- pertanto, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai **docenti potenzialmente controinteressati**, ossia TUTTI i docenti inseriti nella graduatoria per la mobilità territoriale inseriti nei bollettini ufficiali (allegati n. 9 e n. 10) delle province di Caserta, Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Frosinone, Latina e Roma per la Scuola Primaria posto comune ed aventi **punteggio pari o inferiore a 40**, risultati assegnatari di sede definitiva per il triennio 2016/2019 negli ambiti territoriali e nelle province indicati dalla ricorrente nei primi ambiti di preferenza scelti nella propria domanda di mobilità (allegato n. 13)

- **RILEVATO CHE**

- **la notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell’**immenso numero dei destinatari**;
- **la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti.**

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive**. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

Nei confronti di TUTTI i docenti inseriti nella graduatoria per la mobilità territoriale inseriti nei bollettini ufficiali (allegati n. 9 e n. 10) delle province di Caserta, Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Frosinone, Latina e Roma per la Scuola Primaria posto comune ed aventi **punteggio pari o inferiore a 40**, risultati assegnatari di sede definitiva per il triennio 2016/2019 negli ambiti territoriali e nelle province indicati dalla ricorrente nei primi ambiti di preferenza scelti nella propria domanda di mobilità (allegato n. 13)

attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- **autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso e data dell'udienza;**
- **nome dei ricorrenti** e indicazione dell'**amministrazione intimata;**
- **sunto dei motivi del ricorso;**
- **indicazione dei controinteressati, genericamente individuati** come "TUTTI i docenti inseriti nella graduatoria per la mobilità territoriale inseriti nei bollettini ufficiali (allegati n. 9 e n. 10) delle province di Caserta, Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Frosinone, Latina e Roma per la Scuola Primaria posto comune ed aventi **punteggio pari o inferiore a 40**, risultati assegnatari di sede definitiva per il triennio 2016/2019 negli ambiti territoriali e nelle province indicati dalla ricorrente nei primi ambiti di preferenza scelti nella propria domanda di mobilità" (allegato n. 13)
- **testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.**

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato.

Brescia (BS), 09.12.2016

Avv. Nicola Iannone"

- la causa veniva iscritta al r.g.n. 3397/2016 (merito) e al r.g.n. 3397-1/2016 (cautelare ex art. 700 c.p.c) ed entrambe assegnate al Giudice Dott.ssa Silvia Mossi;
- con decreto emesso in data 13.12.2016, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del giorno 12.01.2017 relativa al **ricorso ex art. 700 c.p.c.**;
- il ricorso ed il decreto di comparizione venivano notificati ritualmente ai resistenti, i quali, si costituivano in giudizio facendosi rappresentare, giusta nota dell'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Brescia prot. 42457 del 30.12.2016, dal Funzionario Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia dott.ssa Giovanna Vito;

- all'udienza del 12.01.2017 il Giudice rinviava all'udienza del 30.01.2017 autorizzando parte ricorrente a depositare note di replica fino al 23.01.2017;
 - il G.L., all'udienza del 30.01.2017 si riservava;
 - con ordinanza n. 1958/17 del 02.03.2017 il G.L. dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Brescia sez. Lavoro, competente essendo il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro;
 - in data 06.03.2017 il ricorrente depositava atto di rinuncia agli atti relativo alla procedura di merito avente r.g.n. 3397/16;
 - in data 13.03.2017 il Giudice dichiarava estinto il giudizio avente r.g. n. 3397/2016;
 - è ancora pendente il termine per la riassunzione dinanzi all'intestato Tribunale ed è interesse dell'odierna ricorrente riassumere la causa dinanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord, indicato competente per territorio dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Brescia, richiamando integralmente quanto esposto ed argomentato nel ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c., promosso avanti al Tribunale di Brescia che si intende integralmente trascritto e ripetuto;
- tanto premesso, la ricorrente, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE IN RIASSUNZIONE

innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord affinché fissi l'udienza di comparizione delle parti, per gli incumbenti di rito e di discussione del presente ricorso, per sentire accogliere le

CONCLUSIONI

per tutte le causali di cui al ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. promosso dinanzi al Tribunale di Brescia Sez. Lavoro:

accertare la nullità e/o illegittimità:

1. dei bollettini afferenti ai trasferimenti della fase C) della mobilità 2016/2017 nelle provincia di Caserta, Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Frosinone, Latina e Roma, classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), posto comune,

nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente con l'assegnazione dell'ambito indicato con punti **40**,

2. degli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi

e per l'effetto disapplicarli e/o revocarli e/o annullarli e/o disporre l'inefficacia.

IN VIA CAUTELARE:

ordinare alle Amministrazioni convenute, anche *inaudita altera parte*, ognuna per le proprie competenze,

accertata la nullità e/o illegittimità:

1. dei bollettini afferenti ai trasferimenti della fase C) della mobilità 2016/2017 nelle provincia di Caserta, Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Frosinone, Latina e Roma, classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), posto comune, nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente con l'assegnazione dell'ambito indicato con punti 40,

2. degli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi

e per l'effetto disapplicarli e/o revocarli e/o annullarli e/o disporre l'inefficacia,

di riformulare le graduatorie della mobilità.

NEL MERITO:

IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'assegnazione ad un Ambito Territoriale delle Province di Caserta, Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Frosinone, Latina e Roma, classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), posto comune, (secondo l'ordine di cui all'allegato n. 13) condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire tale assegnazione.

IN SUBORDINE

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da attribuire, in solido, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si depositano oltre al presente **ricorso, procura alle liti e nota di iscrizione:**

- assegnazione Alzano Lombardo,
- accettazione_contratto_CE00000000042266Z4000001,
- contratto di lavoro del 07.12.15,
- domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale,
- notifica assegnazione incarico,
- domanda assegnazione provvisoria interprovinciale scuola *primaria* provincia CE anno rif 2016/17,
- domanda assegnazione provvisoria interprovinciale scuola *infanzia* provincia CE anno rif 2016/17,
- attestazione di servizio del Dirigente scolastico della direzione didattica di Orta di Atella,
- bollettino di trasferimenti della Regione Campania con codice hashbot;
- bollettino di trasferimenti della Regione Lazio con codice hashbot;
- carta di identità e codice fiscale,
- stato di famiglia,
- ambiti di preferenza,
- CCNI 2016,
- Ordinanza ministeriale 241/2016,
- Ricorso depositato presso il Tribunale di Brescia,
- **decreto di rigetto cautelare** n. cron. 1958 del 2017 iscritta al r.g.n. 3397-1/2016,
- **decreto di estinzione della procedura di merito** iscritta a r.n. 2266 del 2017 iscritta al r.g.n. 3397/2016,

In via istruttoria: assumersi, se del caso, sommarie informazioni e/o disporsi nei confronti delle resistenti amministrazioni il deposito di documenti e degli atti richiamati nel corpo dell'atto e/o di quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e ss c.p.c., eventualmente disponendo anche l'ispezione ai sensi dell'art. 118 c.p.c., nonché ogni altra documentazione utile all'accertamento del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito dalla ricorrente.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- con provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia in data 25.11.2015 (allegato n. 1) la ricorrente veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del CCNL del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge n. 107/2015 art. 1 comma 98 lettera c). In virtù dell'accettazione (allegato n. 2) la ricorrente assumeva l'incarico presso l'IC Alzano Lombardo in provincia di Bergamo sottoscrivendo il relativo contratto in data 07.12.2015 (allegato n. 3);

- la ricorrente presentava la **“Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale – scuola primaria – anno scolastico 2016/2017 docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 nelle fasi “B” e “C” da GAE** (allegato n. 4);

- nella suddetta domanda venivano indicate anche le particolari esigenze di famiglia che avrebbero giustificato un'assegnazione di posto negli ambiti più vicini alla propria famiglia. Si precisa infatti che la sig.ra Russo Patricelli è moglie nonché madre di **due figli** di età minore di sei anni e di **un figlio** di età maggiore di sei anni ma non superiore a diciotto;

- veniva notificata alla ricorrente la comunicazione del 23.08.2016 (allegato n. 5) secondo cui avrebbe l'assegnazione del posto di insegnante di scuola primaria su posto comune per il triennio 2016/2019 era stata fissata presso l'I.C. Azzano Mella in provincia di Brescia dove prestava effettivamente servizio dal 01.09.2016 al 18.09.2016. **NONOSTANTE AVESSE UN PUNTEGGIO PARI A 40 PUNTI, SUPERIORE RISPETTO A**

QUELLO DI ALTRI INSEGNANTI, non è stata trasferita nei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare indicati nella “*Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale – scuola primaria – anno scolastico 2016/2017 – docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016 nelle fasi B) e C) da GAE*” venendo inspiegabilmente ed illegittimamente superata da vari docenti con punteggio inferiore al suo (come si evince dagli allegati n. 9 e n. 10). La graduatoria della mobilità non è stata redatta in ossequio ai criteri di anzianità, dei titoli di servizio e delle situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predefiniti specifici punteggi;

- dal 19.09.2016, in seguito alla presentazione della “Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la **scuola primaria** – anno scolastico 2016/2017”(allegato n. 6) nonché della “Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la **scuola infanzia** – anno scolastico 2016/2017” (allegato n. 7), presta servizio presso l’I.C. F. Gesù di S. Felice a Cancelli in qualità di insegnante di scuola primaria su posto comune (allegato n. 8);

- è diritto ad ottenere il movimento interprovinciale di mobilità straordinaria negli ambiti della Regione Campania e della Regione Lazio;

- pertanto, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia TUTTI i docenti inseriti nella graduatoria per la mobilità territoriale inseriti nei bollettini ufficiali (allegati n. 9 e n. 10) delle province di Caserta, Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Frosinone, Latina e Roma per la Scuola Primaria posto comune ed aventi **punteggio pari o inferiore a 40**, risultati assegnatari di sede definitiva per il triennio 2016/2019 negli ambiti territoriali e nelle province indicati dalla ricorrente nei primi ambiti di preferenza scelti nella propria domanda di mobilità (allegato n. 13)

- **RILEVATO CHE**

- **la notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell’**immenso numero dei destinatari**;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti.

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.** Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

Nei confronti di TUTTI i docenti inseriti nella graduatoria per la mobilità territoriale inseriti nei bollettini ufficiali (allegati n. 9 e n. 10) delle province di Caserta, Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Frosinone, Latina e Roma per la Scuola Primaria posto comune ed aventi **punteggio pari o inferiore a 40**, risultati assegnatari di sede definitiva per il triennio 2016/2019 negli ambiti territoriali e nelle province indicati dalla ricorrente nei primi ambiti di preferenza scelti nella propria domanda di mobilità (allegato n. 13)

attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- **autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso e data dell'udienza;**
- **nome dei ricorrenti** e indicazione dell'**amministrazione intimata;**
- **sunto dei motivi del ricorso;**
- **indicazione dei controinteressati, genericamente individuati** come "TUTTI i docenti inseriti nella graduatoria per la mobilità territoriale inseriti nei bollettini

ufficiali (allegati n. 9 e n. 10) delle province di Caserta, Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Frosinone, Latina e Roma per la Scuola Primaria posto comune ed aventi **punteggio pari o inferiore a 40**, risultati assegnatari di sede definitiva per il triennio 2016/2019 negli ambiti territoriali e nelle province indicati dalla ricorrente nei primi ambiti di preferenza scelti nella propria domanda di mobilità” (allegato n. 13)

- **testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.**

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato.

Napoli (NA), 15.03.2017

Avv. Nicola Iannone

Proc. n° R.G. 3772/2017



TRIBUNALE di NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO

Il giudice,

letto il ricorso che precede n. 3772/2017 R.G.;

considerato che con lo stesso è stata avanzata contestualmente domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e domanda ai sensi dell'art. 414 c.p.c.;

FISSA

- per la trattazione del procedimento cautelare, **l'udienza di discussione del 28.04.2017, ore 9:30, innanzi a questo Giudice, presso la sede del Tribunale di Napoli Nord- Sezione Lavoro, facendo obbligo a parte ricorrente di notificare l'antescritto ricorso ed il presente decreto entro sette giorni prima della data della predetta Udienza.**
- per la trattazione del giudizio ordinario, **l'udienza di discussione del 13.10.2017 ore 11:00 innanzi a questo Giudice alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.**

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti di *“tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie per la mobilità territoriale inseriti nei bollettini ufficiali delle province di Caserta, Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Frosinone, Latina e Roma per la scuola primaria posto comune ed aventi punteggio pari o inferiore a quaranta, risultati assegnatari di sede definitiva per il triennio 2016/2019 negli ambiti territoriali e nelle province indicati dalla ricorrente nei primi ambiti di preferenza scelti nella propria domanda di mobilità”* ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR;

ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;



considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata.

PQM

Autorizza, con riferimento alla domanda cautelare, la notifica del ricorso nei confronti di *“tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie per la mobilità territoriale inseriti nei bollettini ufficiali delle province di Caserta, Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Frosinone, Latina e Roma per la scuola primaria posto comune ed aventi punteggio pari o inferiore a quaranta, risultati assegnatari di sede definitiva per il triennio 2016/2019 negli ambiti territoriali e nelle province indicati dalla ricorrente nei primi ambiti di preferenza scelti nella propria domanda di mobilità”* a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata.

In Aversa, il 20.3.2017

Il Giudice
dott.ssa Fabiana Colameo



L'avv. Nicola Iannone, in qualità di difensore della sig.ra Immacolata Russo Patricelli, nel procedimento innanzi al Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro dott. Fabiana Colameo – r.g.n. 3772/2017 - 1 dichiara ex art. 16 bis, comma 9 bis, L. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014 e convertito con L. 114/2014, che la presente copia del decreto di fissazione udienza con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami composta da n. 2 pagine, estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico, è conforme all'originale depositato nello stesso.

Nocera Superiore (SA), 22.03.2017

Avv. Nicola Iannone

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicola Iannone', written in a cursive style.